

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, tramite n. 1 pozzo e n. 2 prese superficiali dal Rio Canaggio, in Comune di Cavaglià, assentita all'"Azienda Agricola Cappa Umberto" con D.D. 17.03.2015 n. 341. PRATICA n. 405BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 341 del 17.03.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario l'AZIENDA AGRICOLA CAPPÀ UMBERTO, con sede sociale in 13862 CAVAGLIA' - C.NA MONTALDO (omissis); di modificare l'art. 1 del disciplinare vincolando il solo prelievo da acque sotterranee ad una portata massima di 7,5 l/s in luogo dei 10 l/s indicati e di prescrivere conseguentemente una portata massima totale di concessione pari a 60 l/s. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 13/11/2014 dal Sig. Umberto Cappa (omissis), legale rappresentante del Concessionario, con le modifiche di cui al punto precedente e relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire quindi, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua al Concessionario, la concessione per poter derivare 60 l/s massimi d'acqua, un prelievo idrico di 3.656.000 metri cubi annui, pari ad un prelievo medio di 34,38 l/s medi, tramite 1 pozzo da falda superficiale e 2 prese dal rio Canaggio in Comune di Cavaglià. L'acqua è destinata a uso agricolo con le modalità e i vincoli del disciplinare e subordinatamente al pagamento del corrispondente canone (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.534 di Rep. del 13 novembre 2014

(omissis)

Art. – 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno colturale e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue più efficienti. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. Comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di

monitoraggio delle falde adiacenti. Mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Servizio
Annamaria BALDASSI